

Capitolato speciale

Procedura aperta per la concessione di 31 impianti pubblicitari comunali di arredo urbano



Comune di Bologna

AREA RISORSE FINANZIARIE – U.I. ENTRATE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 31 IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI DI ARREDO URBANO

Durata di sei anni con opzione di eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni.

Cig 9140165EC1 Cup.F38C22000020007

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

INDICE.....	2
A - PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
A.2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	3
A.3 DURATA CONTRATTUALE.....	3
A.4 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	4
A.5 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	4
A.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E REVISIONE.....	6
A.7 CANONE DI SERVIZIO.....	7
A.8 CANONE UNICO PATRIMONIALE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	7
A.9 CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
A.10 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
A.11 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	10
A.12 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.....	11
A.13 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.....	12
A.14 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
A.15 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI.....	14
A.16 PENALI.....	14
A.17 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
A.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
A.19 ESECUZIONE IN DANNO.....	18
A.20 RECESSO.....	18
A.21 FORO COMPETENTE.....	18
A.22 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	18
A.23 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	18
A.24 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	18
B – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	20
B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	20
B.2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	20
B.3 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	21
B.4 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA.....	21
C – PROPOSTA DEL CONCESSIONARIO.....	22
C.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.....	22
C.2 DICHIARAZIONI DI STABILITÀ – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE.....	24
D - SCHEDA TECNICA.....	26

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d'uso di n. 31 impianti pubblicitari bifacciali di proprietà comunale delle dimensioni di 306 cm di base X 223 cm. di altezza per faccia utile per un totale pari a mq 14 ubicati nel centro abitato del Comune di Bologna.

L'elenco degli impianti sono indicati nell' "Allegato A" allegato alla determinazione contrarre DD/PRO/2022/4124 tali posizioni durante il periodo di concessione possono cambiare a seguito di interventi di carattere straordinario.

Alla scadenza contrattuale gli impianti pubblicitari compresi quelli oggetto di sostituzione, così come previsto nella parte C del presente capitolato, torneranno, a titolo gratuito nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

A.2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria (di seguito Concessionario) dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che le sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale.

A.3 DURATA CONTRATTUALE

La durata della concessione è stabilita in 6 anni decorrenti dal 1° giugno 2022 o se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tuttavia, se nel corso del primo anno di gestione della concessione il concessionario intende proporre di sostituire con capitale proprio uno o più degli attuali impianti pubblicitari con nuovi mezzi di tipo analogico e/o digitale di nuova concezione che consentono l'esposizione di immagini digitali in movimento così come previsto dal Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla Delibera Consiliare Pg. 146397/2021 e ss.mm.ii, verificate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse, è possibile rinnovare la concessione per un ulteriore periodo massimo di tre anni, sulla base del piano economico finanziario presentato dall'operatore economico in relazione all'entità degli investimenti che intende fare e della necessità di rientro.

Sono fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui all'Art. A.18 e di recesso unilaterale di cui all'art. A.20 e ferme le variazioni in proroga eventualmente dovute in applicazione dell'art. A.6.3.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

A.4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016 il valore della concessione è determinato dal fatturato totale del concessionario stimato dall'Amministrazione Comunale per l'attività svolta.

Considerato che gli impianti vengono utilizzati per campagne pubblicitarie di 14 giorni e utilizzati per circa 10 mesi in un anno e tenuto conto del listino dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari del concessionario uscente per la tipologia di impianto pubblicitario analoga per dimensioni a quella oggetto di concessioni, di eventuali scontistiche applicate e della riduzione della vendita di spazi registrate negli ultimi 2 anni, l'Amministrazione Comunale ha stimato che il ricavo annuo, rimanga costante nel periodo concessorio per un importo medio annuo a partire dall'anno 2022 di € 1.041.600,00 e pari ad € 6.249.600,00 (oneri fiscali esclusi) per il periodo di 6 (sei) anni e pari ad € 9.374.400,00 (oneri fiscali esclusi) per il periodo contrattuale comprensivo dell'eventuale rinnovo di tre anni.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a euro zero.

Il valore della concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore a quello stimato dall'Amministrazione contraente.

Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A.5 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A.5.1 Ai sensi dell'artt.3, comma 1, lettere vv) e art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio così come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. zz) del d.lgs 50/2016 conseguente rischio operativo connesso all'esecuzione della Concessione sul lato della domanda e/o su quello dell'offerta (servizi), che possono comportare un'incidenza sull'equilibrio del piano economico finanziario della concessione.

L'allocazione dei rischi in capo al Concessionario e/o all'Amministrazione Comunale trova evidenza nel documento denominato "Matrice dei rischi".

Di seguito sono elencati i rischi allocati in capo al Concessionario riguardanti sia la fase iniziale dell'avvio del contratto di concessione sia nella fase di gestione del servizio:

- Rischio amministrativo connesso al notevole ritardo o al diniego da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti comunque incidenti sulla realizzazione e nella gestione dei servizi;

- Rischio di disponibilità (art. 3 comma 1 lett. bbb) del D.Lgs 50/2016), derivante dall'impossibilità di poter soddisfare la domanda;
- Rischio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Rischio della domanda (art. 3 comma 1 lett. ccc) del D.Lgs 50/2016) complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della concessione e del rischio di riduzione della domanda specifica di tali servizi, determinato ad esempio dall'ingresso nel mercato di concorrenti e da rischi derivanti dall'approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, a inadempimento contrattuale di clienti o fornitori;
- Rischio derivante da esigenze dell'Amministrazione Comunale di trasferimento degli impianti ad altro luogo o di interventi di cambio orientamenti di uno o più impianti;
- Rischio normativo-regolamentare derivante da norme sopravvenute (leggi e/o Regolamenti) che stabiliscono nuove condizioni che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti medesimi;
- Rischio di obsolescenza tecnologica che potrebbe comportare la perdita valore /quote di mercato causata dal progresso tecnico o dall'innovazione tecnologica;
- Rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario;
- Rischi finanziari, di inflazione, di insolvenza, di aumento di tassi di interesse, e di fallimento;
- Rischi di forza maggiore connesso alla possibilità del verificarsi degli eventi o delle circostanze di cui al successivo punto A.5.2.

Qualora ricorrano le condizioni così come stabilite al Punto C) del presente capitolato in capo al concessionario risultano allocati i Rischi connessi all'installazione degli impianti pubblicitari-realizzazione degli investimenti (art. 3 comma 1 lett. aaa) del D.Lgs 50/2016) derivanti dal non rispetto delle prescrizioni tecniche del capitolato, da un aumento dei costi dei fattori produttivi, da ritardi nella consegna dei beni, da inconvenienti di tipo tecnico nella fase di realizzazione o rischi normativi regolamentari derivante da norme sopravvenute (leggi e/o Regolamenti) che stabiliscono nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti.

Per i rischi elencati ed indicati nella Matrice dei rischi non sono previsti da parte dell'Amministrazione Comunale meccanismi atti a mitigare o ad eliminare i predetti rischi.

A.5.2 E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi gli eventi o le circostanze di cui al successivo comma, al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell'Amministrazione Comunale, che rendano oggettivamente impossibile lo sfruttamento commerciale degli impianti installati e a cui consegua la rottura dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, tanto che per il Concessionario diventi comprovatamente impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Gli eventi o le circostanze di forza maggiore sono rappresentate da:

- guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;

- terremoti;
- epidemie e contagi;
- calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.

Per cause di forza maggiore e/o eventi straordinari che comportino una riduzione dei ricavi, il rischio conseguente di diminuzione dei ricavi si intende condiviso tra le parti, come previsto all'Art.A.6

Ai fini della esatta allocazione dei rischi e quindi della successiva esecuzione della concessione, si fa riferimento al documento denominato "Matrice dei rischi" allegato al presente capitolato.

A.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E REVISIONE

A.6.1. Il Concessionario dovrà documentare e comunicare annualmente all'Amministrazione l'importo del fatturato e dei costi sostenuti per il servizio oggetto di concessione e secondo lo schema di cui all'Allegato C (Piano economico Finanziario).

A.6.2. Le parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. fff) del D.Lgs 50/2016, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economicità o redditività) quale la capacità di generare nell'arco di efficacia del contratto un livello di redditività adeguato per il capitale investito ed equilibrio finanziario ovvero la capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso di un eventuale finanziamento.

I fatti di cui all'art. A.5 che potenzialmente possono incidere sulle condizioni di equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono gli eventi o circostanze di forza maggiore di cui al punto A.5.2.

A.6.3. E' possibile procedere alla revisione del Piano Economico - Finanziario qualora si riscontrino una variazione dell'equilibrio economico - finanziario.

La revisione del Piano Economico -Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione comunale, è finalizzata a determinare la neutralizzazione degli effetti derivanti da una o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico - finanziario.

Al verificarsi della fattispecie di cui all'art. A.5.2 -il Concessionario che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico - Finanziario ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- Piano Economico - Finanziario in formato editabile, in disequilibrio
- Piano Economico - Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- Relazione esplicativa al Piano Economico - Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione.

- Proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico – Finanziario revisionato.

La revisione del Piano Economico- Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- La proroga del termine di scadenza della concessione;
- Una riduzione del canone dovuto all'Amministrazione Comunale con una riduzione pari ad esempio nella misura di un 1/365 dell'importo totale per ogni giorno di chiusura.

A.7 CANONE DI SERVIZIO

Per l'uso esclusivo dei 31 impianti pubblicitari, il concessionario deve corrispondere, con decorrenza 01.06.2022 o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva, un canone annuo di concessione, come risultante dall'offerta in rialzo presentata in sede di gara sull'importo posto a base di gara. Il canone annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o qualora ne ricorrano le condizioni di cui al punto B.3 per mancata installazione.

Dal 01.06.2023 il canone annuo, di cui al punto A.7.1 sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi) dell'anno precedente (FOI). L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

A.8 CANONE UNICO PATRIMONIALE DA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Il concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, il canone unico per l'esposizione pubblicitaria che è rilevante ai fini dell'imposizione per la mera disponibilità del mezzo pubblicitario ed è calcolato per ciascuna faccia e ragguagliato a metri quadrati 14 (quattordici).

Il concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per il canone unico di cui al precedente comma.

Il Concessionario è tenuto altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008) che dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

A.9 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. A.16 oltretutto a garanzia del regolare e pieno pagamento del canone concessorio dovuto per l'intera durata contrattuale, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva che può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fidejussione rilasciata da istituti assicurativi o bancari a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento del valore economico del contratto calcolato con riferimento al 1° periodo di durata della concessione 6 (sei) anni e pari ad € 6.249.600,00 e conseguentemente l'importo della garanzia è pari ad € 624.960,00.

Resta salvo quanto previsto all'art. 103, comma 1 ultimo periodo del Codice, in merito alle riduzioni delle garanzie previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere resa in favore dell'Amministrazione Contraente e intestata al concessionario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di vigenza contrattuale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali danni conseguenti.

In caso di inadempienze del concessionario per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Contraente che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva o la polizza fidejussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con DM dello Sviluppo economico e del ministero dei trasporti

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.lgs 50/2016.

A.10 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto della presente concessione e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario
- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
- danni a cose nell'ambito dei lavori
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori
- committenza di lavori e servizi
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

Il concessionario s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

A.11 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

E' fatto divieto al Concessionario di sub concedere gli impianti e/o di destinarli, anche parzialmente, ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli impianti implica la facoltà per l'Amministrazione comunale, di dichiarare la risoluzione del contratto di Concessione, con efficacia immediata, comportando altresì per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

È ammesso il subappalto nei limiti di legge e alle condizioni di seguito indicate.

I concorrenti, ai sensi dell' art. 174 comma 2 del D.lgs 50/2016, devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/tecnici in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 D.lgs. n.50/2016 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione al Concedente.

A.12 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto di concessione il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per

conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Amministrazione contraente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio. In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.

A.13 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il Concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna reperibile al seguente link (*indirizzo web*: <http://www.comune.bologna.it/comune/servizi/17:5882/26270/>) La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni.

Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'amministrazione concedente.

Il Concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà al Comune concedente l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.

Il Concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l'elenco dipendenti e collaboratori, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.14 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

Il Concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario s'impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza specifico;
- Nominativo del Responsabile Servizio Protezione e prevenzione Rischi;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;

- Nominativo del medico competente;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Il concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento sugli spazi dati in concessione a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale in ambito di occupazione di suolo pubblico. Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.15 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

A.15.1 L'Amministrazione contraente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che la concessione sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

A.16 PENALI

A.16.1. In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto relativo alla durata di 6 (sei) anni e pari ad € 624.960,00 come determinato all'Art. A.4.

A.16.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Inottemperanza alla corretta identificazione dell'impianto pubblicitario di cui all'art. B.1.2. € 100,00;
- b) Inottemperanza all'obbligo di invio all'Amministrazione comunale dell'elenco degli impianti installati e delle sue integrazioni-modifiche, di cui all'art. B.3.3 e C.1.3: € 100,00;
- c) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di cui all' art. B.3 di spostamento degli impianti: € 400,00 per ogni impianto;
- d) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti riguardanti la rimozione degli impianti così come previsti agli art. B.2.1, B.3.1: € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto non rimosso;
- e) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino dei luoghi a seguito della collocazione degli impianti perché non eseguito a regola d'arte, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- f) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- g) Qualora per responsabilità del Concessionario o per necessità sopravvenuta, si rendesse necessario procedere d'ufficio al trasferimento e/o cambio dell'orientamento degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- h) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all' art. B.2: Euro 400,00 per ogni impianto;
- i) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.
- j) In caso di sostituzione di impianti pubblicitari, se l'impianto installato non è conforme con quanto presentato all'Amministrazione Comunale, oppure secondo le prescrizioni tecniche così come indicate nella parte D del presente Capitolato Speciale, o non eseguito a regola d'arte: € 100,00 per ogni impianto;

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al 1° comma precedente comma A.16.1. in relazione alla rilevanza della violazione.

Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma A.16.1, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

A.17 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 187 del 11 maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti.

A.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al

Concessionario da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

L'Amministrazione ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa comunicazione al concessionario nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di cui all'art. A.7 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e alla stipulazione del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
- inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

A.19 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale di concessione, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione.

A.20 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

A.21 FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A.22 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

A.23 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

.Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. Il contratto verrà firmato con firma digitale.

.Tutte le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, dei diritti di segreteria, tasse, imposte, tributi in genere e spese inerenti il contratto, sono a carico del Concessionario.

A.24 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Bologna – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Bologna, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure

tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'impresa in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. L'impresa e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

B.1.1. I N° 31 impianti (dimensioni: cm 306 di base X 223 cm di altezza) identificati come impianti di arredo urbano sono bifacciali, illuminati, dotati di meccanismo che consente il cambio immagine ed installati negli spazi indicati nell'Allegato A.

B.1.2 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il concessionario ha l'obbligo di dotare ciascun impianto pubblicitario di apposita identificazione riportante la cimasa indicante:

"spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, , impianto n.".

B.2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

B.2.1. Il concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e al mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione, ivi compreso il mantenimento del decoro, dell'integrità e del perfetto stato di conservazione di ogni impianto;
- b) all'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
- c) il concessionario è tenuto ad un intervento per la messa in sicurezza entro le 6 (sei) ore dalla segnalazione-rilevazione e ad un intervento risolutivo di manutenzione straordinaria entro 24 ore dalla messa in sicurezza dell'area, prevedendo l'eventuale rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità anche a seguito di incidenti stradali e l'eventuale sostituzione completa dell'impianto. Nel caso ricorrano le condizioni di interventi di manutenzione straordinaria con anche la sostituzione completa dell'impianto il concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione come indicato al punto C.2, oltre a farsi carico degli oneri di smontaggio, rimozione, di smaltimento dell'impianto danneggiato;
- c) all'intestazione e al pagamento delle utenze per l'utilizzo degli impianti illuminati;
- d) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti e norme tecniche applicabili comprese le normative tecniche CEI-UNEL in materia, nonché della 3° Direttiva della Regione Emilia Romagna per l'applicazione dell' art. 2 della L.R. n. 19 del 29/09/2003 in materia di tempo di accensione degli impianti e limiti di luminosità.
- e) a comunicare il Piano di manutenzione all'inizio di ogni anno solare in modo da evitare interferenze e sovrapposizione degli interventi del Concessionario con le altre ditte che eseguono interventi manutentivi negli spazi oggetto di concessione. Sarà obbligo del Concessionario comunicare con congruo anticipo le eventuali variazioni al piano stesso.
- f) Qualora ricorrano le condizioni, il concessionario dovrà schermare adeguatamente la parte posteriore degli impianti là dove essa sia visibile.

B.3 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

B.3.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre lo spostamento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.7 del presente capitolato.

La rimozione dell'impianto dovrà avvenire in modo completo (disattivare eventuali collegamenti elettrici, rimuovere i plinti di sostegno interrati, effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi con cemento, asfalto o terra a seconda del luogo).

In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese della cauzione di cui al punto A.9 del presente capitolato.

B.3.2. Il Concessionario deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose.

L'installazione ed il conseguente utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale delle dichiarazioni di cui al punto C.2.

B.3.3. E' fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione entro 30 giorni dall'installazione degli impianti di cui al punto B.3.2 l'elenco aggiornato degli impianti installati su formato "xls" ed in "pdf/a" corredato da immagini e secondo le specifiche prescritte dall'Amministrazione stessa: n. di cimsa, coordinate GPS, foto impianto e indicazione Via /presso-

B.4 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

B.4.1. Il Concessionario è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano gli impianti il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 15 comma 10 e 11 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 art.1 commi da 816 a 845" approvato con Deliberazione consigliare Pg. 146397/2021 e ss.mm.ii..

B.4.2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

C – PROPOSTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario qualora lo ritenga opportuno può proporre all'Amministrazione comunale entro 1 (Uno) anno dalla sottoscrizione del contratto la sostituzione di uno o più impianti con nuovi mezzi pubblicitari analogici e/o digitali aventi le caratteristiche di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati con trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile governata da remoto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (approvato con con Atto consiliare pg. 146397/2021 e ss.mm.ii.).

I nuovi mezzi pubblicitari da installare nelle medesime posizioni e con i medesimi orientamenti di quelli in sostituzione, potranno essere collocati in momenti successivi in relazione al progetto che il concessionario intende attuare.

Gli impianti rimossi dovranno a cura del concessionario essere smaltiti secondo la normativa vigente e i nuovi impianti al termine del periodo concessorio saranno trasferiti nella proprietà del concedente a titolo gratuito.

C.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

C.1.1. Gli impianti da installare dovranno essere del tutto simili agli impianti già esistenti e conformi alla scheda tecnica riportata nella parte D.

La proposta formulata dal concessionario dovrà contenere un progetto per la sostituzione di uno o più impianti e dovrà includere:

- una descrizione dei tempi e della modalità di rimozione ed installazione dei nuovi impianti;
- un elaborato grafico rappresentativo della struttura che si intende installare completo di dettaglio (tipologia cornici, materiali, schede tecniche, tipologia di plinto, tipologia impianto pubblicitario, ecc...);
- documentazione fotografica del sito completa di foto-simulazioni con l'inserimento dell'impianto nel contesto circostante e al rapporto che viene definito con alberi e altri elementi verdi;
- documentazione tecnica come specificato ai punti C.1.2. e C.2
- un Piano economico finanziario asseverato revisionato rispetto a quello presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica, che contenga la proposta di sostituzione degli impianti pubblicitari; il Piano economico finanziario dovrà altresì contenere:
 - a. gli investimenti previsti per la realizzazione del progetto;
 - b. un conto economico inerente la proposta di realizzazione del progetto (ricavi di vendita, costi operativi, ammortamenti, imposte , ecc...)
 - c. Flussi di cassa
- Una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo.

Il Piano economico finanziario così come i documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno far riferimento al periodo concessorio (6 anni) e dell'eventuale periodo massimo di rinnovo (3 anni); in altre parole dal Piano economico finanziario dovrà evidenziarsi l'ammontare dell'investimento che si intende sostenere e della necessità del rientro ripartito nelle diverse annualità fino ad un periodo massimo di 9 anni.

La proposta del concessionario è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione comunale che potrà invitare il concessionario ad apportare le modifiche richieste entro il termine massimo di 20 (venti) giorni di calendario dalla data di presentazione.

Tale termine di 20 (venti) giorni potrà essere differito per un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni se l'ufficio comunale competente richieda, per il progetto degli impianti da installare delle modifiche o integrazioni.

Valutata la proposta il Concessionario dovrà, previo assenso dell'Amministrazione Contraente, provvedere alla posa in opera degli impianti. L'installazione ed il conseguente utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale delle dichiarazioni di cui al punto C.1.2. e C.2.

C.1.2. Per la realizzazione del progetto il concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico a:

- a) alla rimozione e smaltimento degli impianti da sostituire;
- b) alla fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari negli spazi oggetto di concessione. Sono inoltre comprese l'esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti, quali realizzazione di plinti, fondazioni, basamenti, compresa l'eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
- c) alla presentazione della Dichiarazione ai sensi di legge, con descrizione dettagliata della struttura portante dell'impianto, come da D.G.R. 2272/2016 del 21 Dicembre 2016 e Atto di indirizzo GPG/2016/2399, attestante che l'impianto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della normativa sopra citata. Inoltre tale dichiarazione dovrà essere corredata da geolocalizzazione dell'impianto (coordinate GPS) e vista dall'alto. La stessa dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato iscritto all'albo d'appartenenza con relativo documento di identità valido.
- d) I nuovi impianti potranno essere tutti illuminati con oneri a carico del Concessionario e senza aggravio del canone di servizio e potranno altresì essere dotati di meccanismi che permettono l'esposizione plurima con messaggi.
- e) Tutti gli impianti contigui collocati nella medesima via e nella medesima tipologia di suolo, dovranno avere opportuno allineamento in quota dal piano di calpestio ed altezza rispondente alle prescrizioni tecniche indicate nella scheda tecnica (D).
- f) Tali manufatti verranno comunque posati nel rispetto delle norme del codice della Strada, in applicazione del Regolamento Comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con atto consiliare Pg. 146397/2021 e ss.mm.ii. e nel rispetto degli altri mezzi pubblicitari preesistenti.

g) Ad installazione ultimata dovrà essere ripristinato ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti;

h) Eventuali danni all'impianto, a cose o a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione degli impianti medesimi installati, si intendono a carico del concessionario;

i) Sicurezza: l'installazione ed i successivi interventi sull'impianto devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1 e di quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e ss.mm.ii. nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale in ambito di occupazione di suolo pubblico.

l) Il Concessionario dovrà realizzare e posare gli impianti pubblicitari a regola d'arte senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose;

m) Sono inoltre richiamate le prescrizioni contenute ai precedenti punti B.2, B.3 e B.4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare un suo referente che potrà essere presente durante la fase dei sopralluoghi preliminari per la collocazione degli impianti.

C.1.3. E' fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione entro 30 giorni dall'installazione degli impianti ed entro 30 giorni da eventuali modifiche intervenute o a semplice richiesta, gli elenchi degli impianti installati su formato "xls" ed in "pdf/a" corredato da immagini e secondo le specifiche prescritte dall'Amministrazione stessa:

n. di cimasa, coordinate GPS, foto impianto e indicazione Via /presso.

C.2 DICHIARAZIONI DI STABILITA' – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE

C.2.1. Asseverazioni per tipologia di impianto

Il Concessionario dovrà produrre prima della posa in opera delle strutture, tramite asseverazione di professionista abilitato, i seguenti elaborati tecnici per la tipologia di impianto (di cui alla Scheda D):


- Elaborato grafico che rappresenti il prospetto dell'impianto completo di quote di ogni parte della struttura ovvero superficie espositiva, struttura di supporto e fondazione oltre alla planimetria dello stato dei luoghi con indicazione del punto di collocazione dell'impianto e quota delle distanze di e da elementi di rilievo quali la sede stradale, segnaletica stradale, elementi di arredo urbano e di verde pubblico ed eventuali confini di proprietà;
- Relazione tecnica asseverata delle caratteristiche costruttive degli impianti comprensive di particolari costruttivi e della struttura pubblicitaria nel suo complesso;
- Dichiarazione di idoneità statica mediante redazione di relazione di calcolo ai sensi della vigente normativa antisismica.

C.2.2. Dichiarazioni sulla corretta esecuzione

Completata l'ultimazione degli impianti, il Concessionario dovrà trasmettere al Rup una dichiarazione di corretta posa attestante che l'installazione sia avvenuta in conformità degli elaborati forniti e sulla base della cd. regola d'arte, anch'essa asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo albo di appartenenza, che la stessa non comporti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

C.2.3. L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

D - SCHEDA TECNICA



- Impianto bifacciale costituito da una bacheca vetrata, fissata su una struttura portante con un punto di appoggio al terreno;
- Altezza complessiva da terra max cm 520, larghezza complessiva max cm 350, profondità max 60 cm;
- Spazio utile di affissione: cm 306 di base X 223 cm di altezza per faccia utile;
- Il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- Tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- L'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo;
- Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato d'apposita identificazione riportante la cimasa indicante: "spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, impianto n."